



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Montorsi del Foro di
Modena e dall'avv. Laura Andrao del Foro di Reggio Emilia, come da procura
speciale alle liti rilasciata in calce al ricorso, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-
Romagna – Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna e l'I.C. (Istituto
Comprensivo) di -OMISSIS— Bologna, in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna,
domiciliataria *ex lege* in Bologna, via A. Testoni, 6;

nei confronti

di -OMISSIS- e dell'I.C. di -OMISSIS— Bologna, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

«del provvedimento implicito, di data e numero di protocollo sconosciuti, con il quale
l'amministrazione scolastica ha respinto la richiesta di continuità **didattica** con la
docente di **sostegno** -OMISSIS-, per l'A.S. 2025/2026, in favore dell'alunna -

OMISSIS-, presentata dai ricorrenti in data 15/05/2025 ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025; della nota n. 14122 del 01/08/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale V di Bologna, avente ad oggetto “Prospetto delle disponibilità per le nomine a tempo determinato di cui all'art. 2 D.M. n. 111/2024, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Anno scolastico 2025/26 – Posto **sostegno**”, nella parte in cui non risultano posti disponibili di tipo EE_ADEE **sostegno** psicofisico per la scuola primaria nell'I.C. di -OMISSIS-; della nota n. 14282 del 05/08/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale V di Bologna, recante la pubblicazione dei bollettini EE_ADEE con l'individuazione dei soggetti destinatari di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026 finalizzata all'immissione in ruolo, nella parte in cui la docente di **sostegno** -OMISSIS- è stata assegnata all'I.C. di -OMISSIS-; del provvedimento implicito, di data e numero di protocollo sconosciuti, con il quale l'amministrazione scolastica ha respinto la richiesta di riesame e di annullamento in autotutela presentata dai ricorrenti in data 05/08/2025, reiterata in data 07/08/2025; per quanto occorrer possa, della nota n. 15592 del 29/08/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale V di Bologna, recante il bollettino con l'individuazione dei soggetti destinatari di contratto a tempo determinato in continuità **didattica**, ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025, nel quale sono previsti n. 5 posti EE_ADEE assegnati alla scuola primaria di -OMISSIS-dell'I.C. di -OMISSIS-; per quanto occorrer possa, della nota n. 15594 del 30/08/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale V di Bologna, recante il bollettino con l'individuazione dei soggetti destinatari di contratto a tempo determinato di supplenza annuale da GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), nel quale sono previsti n. 11 posti EE_ADEE assegnati alla scuola primaria di -OMISSIS-dell'I.C. di -OMISSIS-; di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non noto ai ricorrenti, con cui è stata negata all'alunna -OMISSIS- la continuità **didattica**, ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025, con la docente di **sostegno** -OMISSIS- per l'A.S. 2025/2026, nonostante sussistessero tutti i requisiti di legge, nonché per l'accertamento del diritto della minore -OMISSIS- alla continuità **didattica**, ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025, con la docente di **sostegno** -

OMISSIS- anche per l'A.S. 2025/2026, sussistendo tutti i requisiti di legge, e la condanna dell'amministrazione scolastica intimata a consentire la continuità **didattica** in favore dell'alunna, ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025, con la docente di **sostegno** -OMISSIS- anche per l'A.S. 2025/2026, sussistendo tutti i requisiti di legge».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami in corso di causa per l'integrazione volontaria del contraddittorio (ex artt. 49, comma 3, e 41, comma 4, c.p.a.) presentata dalla parte ricorrente in data 25 novembre 2025, nella quale si chiede, in particolare, che sia autorizzata *“la notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo, della procura speciale alle liti, del decreto cautelare monocratico n. 332/2025 e dell'ordinanza cautelare n. 342/2025, che si allegano, per l'integrazione volontaria del contraddittorio nei confronti di tutti i possibili controinteressati, prescrivendone le relative modalità”*;

Ritenuto che, in disparte ogni valutazione in ordine agli esiti possibili del contenzioso, valutazione riservata al Collegio in sede di decisione del merito della causa, nulla osti allo stato all'autorizzazione della richiesta notificazione del ricorso e degli altri atti sopra indicati, alternativamente in forma individuale o per pubblici proclami, nei confronti dei possibili controinteressati;

Rilevato che la predetta notificazione debba essere effettuata, a cura e spese della parte istante, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della presente ordinanza e, ove la parte opti per la modalità per pubblici proclami, mediante pubblicazione per estratto e in sintesi dei contenuti del ricorso e degli altri atti processuali sopra indicati nei siti web del Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna – Ambito Territoriale di Bologna, nonché dell'I.C. (Istituto Comprensivo) di -OMISSIS— Bologna e dell'I.C. di -OMISSIS— Bologna, negli spazi di tali siti web normalmente dedicati alle comunicazioni al personale docente;

Visti gli artt. 41, comma 4 e 49, comma 3 c.p.a.;

P.Q.M.

Autorizza la parte ricorrente, in epigrafe indicata, a procedere alla notifica, anche per pubblici proclami, nei confronti dei possibili controinteressati, entro il termine e

secondo le modalità indicati in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Bologna il giorno 26 novembre 2025.

Il Presidente
Paolo Carpentieri

IL SEGRETARIO

E' copia conforme al provvedimento contenuto nel fascicolo telematico del giudizio pendente dinanzi al TAR di Bologna, Sezione Prima, recante R.G. n. 1466/2025.
Avv. Tommaso Montorsi